REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DELLA CONVENZIONE

Approvato dalla CdC in data 01.06.2023

1. Oggetto del Regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività della Conferenza della Convenzione istituita con convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio coordinato del servizio di gestione dei rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e successiva gestione associata di un impianto per il trattamento di rifiuti a servizio della raccolta differenziata denominato "realizzazione di un nuovo impianto integrato per il trattamento, lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti urbani al servizio dell'associazione di Comuni della Valle Sabbia e della Bassa Bresciana Orientale" stipulata in data 24 febbraio 2022.
- **1.2.** Il presente Regolamento, così come la Convenzione, non determina la costituzione di alcuna nuova entità giuridica sia essa dotata di personalità giuridica oppure priva di personalità.
- **1.3.** La Conferenza della Convenzione, nell'ambito delle funzioni individuate al successivo art. 3, svolge attività di coordinamento, approvazione e verifica delle attività di competenza degli Enti Firmatari, come *infra* definiti.
- **1.4.** Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza della Convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguiti indicato hanno il seguente significato:

- (i) Bando: bando relativo al "contributo per la realizzazione di proposte volte all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021;
- (ii) Conferenza della Convenzione: l'insieme dei legali rappresentanti degli Enti Firmatari;
- (iii) Convenzione: la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio coordinato del servizio di gestione dei rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e successiva gestione associata di un impianto per il trattamento di rifiuti a servizio della raccolta differenziata denominato "realizzazione di un nuovo

impianto integrato per il trattamento, lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti urbani al servizio dell'associazione di Comuni della Valle Sabbia e della Bassa Bresciana Orientale" stipulata in data 24 febbraio 2022;

- (iv) Ente Capofila: il Comune di Carpenedolo;
- (v) Ente Firmatario/Enti Firmatari: i soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione;
- (vi) Impianto: l'impianto integrato per il trattamento, lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti urbani al servizio dell'associazione di Comuni della Valle Sabbia e della Bassa Bresciana Orientale oggetto della Convenzione;
- (vii) PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- (viii) Progetto: il progetto relativo all'Impianto;
- (ix) Regolamento: il presente atto, previsto dall'art. 4 della Convenzione;
- (x) Seggio Virtuale/Seggi Virtuali: i seggi definiti all'art. 8.1;
- (xi) Tavolo Tecnico: il tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 4.2.

3. Composizione della Conferenza della Convenzione

La Conferenza della Convenzione è composta dai Sindaci degli Enti Firmatari o loro delegati e dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, quale ente coordinatore e referente dei seguenti Comuni Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno e Muscoline, tutti aderenti alla "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali" indicata nelle premesse della Convenzione.

4. Competenze della Conferenza della Convenzione

- **4.1.** La Conferenza della Convenzione svolge le seguenti attività:
- (i) approvazione di modifiche e aggiornamenti della documentazione tecnica relativa al Progetto a norma dell'art. 2 della Convenzione;
- (ii) individuazione delle linee di indirizzo vincolanti al Comune di Carpenedolo in ordine:
 - a) alle modalità di affidamento di eventuali appalti di servizi per la predisposizione dei livelli di progettazione del Progetto, secondo le disposizioni in materia di contrattualistica pubblica applicabili al momento del relativo affidamento;
 - b) alle modalità di affidamento di appalti di servizi tecnici relativi alla gestione della fase di realizzazione dell'Impianto (direzione lavori, coordinamento della

- sicurezza, per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, collaudo anche in corso d'opera);
- c) alle modalità di affidamento dei lavori di realizzazione dell'Impianto, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattualistica pubblica applicabili al momento del relativo affidamento e dell'eventuale disciplina applicabile dedicata agli interventi oggetto di finanziamento tramite PNRR;
- d) alle modalità di affidamento della gestione dell'Impianto, nel rispetto della disciplina applicabile in materia, compresa quella relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto del D. Lgs. n. 201/2022;
- alla eventuale costituzione di società di scopo strettamente correlate e funzionali alla realizzazione degli obiettivi posti dal Bando e quindi alla realizzazione del progetto e/o gestione del servizio;
- (iii) approvazione della relazione di aggiornamento di cui al successivo art. 9 avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle attività di realizzazione dell'Impianto della gestione dello stesso;
- (iv) approvazione del Regolamento, delle modifiche al presente Regolamento;
- (v) approvazione di proposte eventuali modifiche alla Convenzione
- (vi) determinazione delle modalità di ripartizione di ogni spesa rientrante in una delle seguente 2 casistiche ::
 - eventuali spese non ricomprese nel quadro economico dell'opera e quindi non finanziate dal contributo relativo al Progetto, approvate ai sensi dell'art. 8.4 che segue;.
 - spese già previste nel quadro economico originale del Progetto che superano l'importo dell'acconto del contributo già ottenuto dall'Ente Capofila e pari ad Euro 2.958.179,40 e per le quali si rendesse necessario una qualsiasi forma di "anticipazione di cassa" in quanto l'erogazione della tranche di contributo è prevista successivamente alla avvenuta liquidazione della relativa spesa. Si applica l'art. 8.5.
- (vii) approvazione della strategia di comunicazione all'esterno
- **4.2.** Per lo svolgimento delle attività di competenza della Conferenza della Convenzione è istituito il "tavolo tecnico di coordinamento" a cui partecipano in ogni caso il Sindaco del Comune di Carpenedolo (rappresentanza diretta), il Sindaco del Comune di Acquafredda (rappresentanza diretta), il Presidente e il Direttore Generale della Società C.B.B.O in rappresentanza dei Comuni Soci di CBBO alla data di approvazione del Regolamento firmatari della Convenzione (rappresentanza indiretta), il Presidente della Comunità

Montana di Valle Sabbia e Direttore Generale di SAE in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Comunità Montana di Valle alla data della sottoscrizione della Convenzione (rappresentanza indiretta). L'Ente Capofila ha la facoltà di coinvolgere al Tavolo Tecnico ogni figura tecnica incaricata a diverso titolo, in ogni momento. Ogni Ente Firmatario della Convenzione diverso dall'Ente Capofila ha facoltà in occasione di ogni convocazione del Tavolo Tecnico di indicare n.1 proprio referente tecnico a cui è dato diritto di partecipazione. Il Tavolo Tecnico è convocato dall'Ente Capofila con preavviso di almeno 10 giorni naturali e la convocazione è inviata a tutti i membri di cui sopra ed a tutti gli Enti Firmatari. L'Ente Firmatario che volesse indicare un proprio referente tecnico che prenda parte alla specifica seduta del Tavolo Tecnico, ne dà comunicazione scritta all'Ente Capofila entro 3 giorni, naturali e consecutivi, prima della seduta, indicandone nome cognome e ruolo all'interno del rispettivo Comune. Il Tavolo Tecnico svolge compiti di preparazione, coordinamento e di confronto sulle attività di competenza della Conferenza della Convenzione. Il Tavolo Tecnico non ha potere di voto e quindi in tal senso nessun criterio di voto è definito.

5. Convocazione della Conferenza della Convenzione

- **5.1.** La Conferenza della Convenzione è convocata dal Comune di Carpenedolo, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque in vista dell'assunzione degli atti indicati al precedente art. 4.1. Dopo l'avvio della fase di realizzazione dell'impianto, la Conferenza della Convenzione è comunque convocata con cadenza almeno semestrale al fine di consentire agli Enti Firmatari il monitoraggio sull'andamento dei lavori prima e della gestione poi.
- **5.2.** La Conferenza della Convenzione può essere convocata anche dagli Enti Firmatari diversi dall'Ente Capofila. In questo caso la convocazione dovrà essere richiesta all'Ente Capofila da un numero di Enti Firmatari corrispondenti ad almeno 8 Seggi Virtuali e l'Ente Capofila è tenuto ad inoltrare l'avviso di convocazione della Conferenza della Convenzione, con il relativo ordine del giorno come richiesto dagli Enti Firmatari, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
- **5.3.** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e, eventualmente, il giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e il materiale a supporto.
- **5.4.** L'avviso di convocazione deve essere consegnato agli Enti Firmatari tramite messaggio di posta elettronica certificata agli indirizzi presenti in pubblici elenchi per comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

almeno 15 giorni prima di quello fissato per seduta della Conferenza. Il termine non è considerato libero. Nel caso di impossibilità anche temporanea di utilizzo della posta elettronica certificata, la convocazione può essere effettuata anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o *brevi manu*, purché l'Ente Firmatario ricevente attesti per iscritto l'avvenuta ricezione. Il Comune di Carpenedolo conserva le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.

- **5.5.** In mancanza delle formalità di cui all'art. 5.3, la Conferenza della Convenzione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli Enti Firmatari., tenuto conto di quanto previsto all'Art 3 in termini di facoltà di delega.
- **5.6.** Gli Enti Firmatari, al fine di agevolare le attività delegate all'Ente Capofila anche nell'ottica del rispetto delle tempistiche previste per tutte le procedure funzionali all'attuazione del Progetto, possono, con congruo anticipo e comunque entro 5 giorni dalla seduta della Conferenza della Convenzione, far pervenire all'Ente Capofila e agli Enti Firmatari osservazioni scritte e documenti relativamente ad uno o più punti in trattazione all'ordine del giorno. Il mancato invio di osservazioni e/o documenti da parte degli Enti Firmatari non elimina la facoltà dell'Ente Firmatario interessato, durante la seduta, di esporre le proprie osservazioni e sottoporre all'attenzione della Conferenza documenti.

6. Modalità di partecipazione alle sedute della Conferenza della Convenzione

- **6.1.** Le sedute della Conferenza della Convenzione si tengono presso il Comune di Carpenedolo oppure nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- **6.2.** È sempre ammessa la convocazione di sedute ovvero la partecipazione degli Enti Firmatari a sedute in presenza ovvero tramite videoconferenza, utilizzando piattaforme tra le maggiormente diffuse che consentano di garantire anche la riservatezza delle sedute stesse. L'avviso di convocazione contiene le modalità operative per il collegamento alla seduta della Conferenza della Convenzione.
- **6.3.** Possono intervenire alle sedute della Conferenza della Convenzione gli Enti Firmatari. Ogni Ente Firmatario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un soggetto diverso dal proprio legale rappresentante, compreso il rappresentante di un altro Ente Firmatario. Spetta al Presidente della Conferenza della Convenzione constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento.
- **6.4.** Previa autorizzazione del Presidente della Conferenza della Convenzione, alle sedute della Conferenza della Convenzione possono partecipare tecnici, consulenti, professionisti ove ciò sia necessario alla luce delle materie da trattare.

6.5. L'espressione delle valutazioni e delle decisioni della Conferenza avviene per il tramite delle delibere di cui all'art. 8 che segue. Si dà comunque facoltà ai partecipanti della singola seduta di acconsentire alla registrazione della stessa, totale o parziale, per quindi acquisire la registrazione quale verbale audio-video della seduta. In tal caso il verbale audio-video può integrare il verbale scritto di cui al punto 8.4, che riporta per iscritto l'esito delle deliberazioni ma non può in alcun caso sostituirlo. La registrazione è consentita solo in caso di consenso unanime.

7. Presidenza della Conferenza della Convenzione

La Conferenza della Convenzione è presieduta dal Sindaco del Comune di Carpenedolo. il Ruolo di Segretario della Conferenza della Convenzione spetta al Sindaco del Comune di Acquafredda. Entrambi possono delegare la rispettiva funzione ad altro membro della Conferenza in caso di necessità.

8. Quorum costitutivi, deliberativi e deliberazioni della Conferenza della Convenzione

- **8.1.** La Conferenza della Convenzione, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Enti Firmatari che rappresentino almeno il 50%+1 del totale dei Seggi Virtuali (alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono assegnati n. 4 "seggi virtuali" mentre ad ogni altro Ente Firmatario , compreso l'Ente Capofila, è assegnato n.1 "seggio virtuale", per un totale di n.16 Seggi Virtuali.
- **8.2.** In seconda convocazione, la Conferenza della Convenzione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Enti Firmatari che rappresentino almeno il 30% del totale dei Seggi Virtuali"
- **8.3.** La Conferenza della Convenzione, salvo il caso in cui per gli effetti delle relative deliberazioni sia necessaria l'unanimità, delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei seggi virtuali presenti
- **8.4.** Le spese di cui all'art. 4.1, punto (vi), primo alinea, dovranno essere approvate in via preventiva dalla Conferenza Convenzione sulla scorta di apposita motivata richiesta scritta dell'Ente Capofila, anche in funzione dell'eventuale variazione del quadro economico relativo al Progetto.
- **8.5.** Per le spese di cui all'art. 4.1, punto (vi), secondo alinea, l'Ente Capofila, con congruo anticipo rispetto agli adempimenti connessi alle "anticipazioni di cassa", dovrà presentare alla Conferenza della Convenzione eventuali criticità relative al sostenimento di una determinata spesa. A tal fine, l'Ente Capofila dovrà comunque attivare ogni opportuna

forma di interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o altri enti, finalizzata ad agevolare soluzioni operative che possano consentire agli Enti Firmatari di evitare di ricorrere all'utilizzo delle rispettive risorse di cassa previste nei rispettivi bilanci.

8.6. Per ogni deliberazione che riferisce alla gestione delle spese di cui al punto 4.1 sub (vi) è richiesta l'unanimità. Allo stesso modo per ogni deliberazione che riguardi una modifica del Regolamento o una proposta di modifica della Convenzione è richiesta l'unanimità. Rimane inteso che ogni modifica della Convenzione dovrà essere sottoposta ai rispettivi Consigli comunali. Altri casi per cui sia richiesta l'unanimità potranno sempre essere definiti dalla Conferenza della Convenzione successivamente alla approvazione del presente Regolamento, con apposita delibera che andrà ad integrare il regolamento stesso.

8.7. Le deliberazioni della Conferenza della Convenzione devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato all'avvio di ciascuna seduta della Conferenza della Convenzione. In caso la seduta sia registrata e la registrazione sia utilizzata come verbale audio-video ai sensi del punto 6.5, il verbale scritto potrà riportare solo l'esito delle votazioni di ogni singola deliberazione la cui discussione è contenuta nel verbale audio-video.

9. Attività di competenza del Comune di Carpenedolo, Ente Capofila

- **9.1.** In attuazione e specificazione della delega prevista all'art. 3 della Convenzione e di quanto stabilito dall'art. 4, al Comune di Carpenedolo Ente Capofila, per il tramite dei soggetti di volta in volta competenti in base al D. Lgs. n. 267/2000 allo Statuto del Comune e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di detto Comune, sono attribuite le seguenti attività e compiti:
- (i) attuazione delle linee di indirizzo vincolanti della Conferenza della Convenzione in ordine alle competenze di cui all'art 4 e sue eventuali successive integrazioni/modifiche;
- (ii) alle modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP ritenute necessarie per la buona esecuzione del Progetto, ivi compresa la loro valutazione tecnico-economica, al netto che non rientrino in una delle casistiche di cui al punto 4.1.
- (iii) all'attività di verifica dei rendiconti di ripartizione delle spese tra gli Enti Firmatari in attuazione della Convenzione e del presente Regolamento; alla predisposizione e invio a tutti gli Enti firmatari entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento della relazione di aggiornamento trimestrale avente ad oggetto lo stato di avanzamento del Progetto in tutte le sue fasi fino al

collaudo dell'impianto, sotto il profilo tecnico ma anche economico in merito alle somme impegnate / liquidate a valere sul contributo (tipo *schema semplificato SAL e di contabilità di progetto*) . Il primo report è previsto al termine del secondo trimestre 2023;

(v) alla condivisione con tutti i Enti Firmatari di tutti gli atti formali di ogni natura relativi al Progetto e Contributo, entro 2 giorni successivi alla assunzione/emissione dell'atto.

10. Proposte di ordine del giorno degli Enti Firmatari al Capofila

Ogni Ente firmatario può presentare proposte di deliberazione alla Conferenza della Convenzione, inoltrandole al Capofila. Al Capofila spetta la competenza di valutare l'opportunità di inserire la proposta all'ordine del giorno alla prima occasione utile. In caso di valutazione di non opportunità in tal senso, il Capofila rende motivazione scritta all'Ente proponente. Rimane in ogni caso fatto salvo il diritto di ogni Ente firmatario di convocare la Conferenza della Convenzione come regolato al punto 5.2

11. Efficacia del presente Regolamento

- 11.1. Il presente Regolamento diviene efficace a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte della Conferenza della Convenzione e manterrà la propria validità ed efficacia sino al termine di durata della Convenzione, in conformità all'art. 6 della Convenzione stessa.
- **11.2.** Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, da approvare da parte della Conferenza della Convenzione, divengono efficaci a partire dalla data della relativa approvazione.

12. Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie potrà avvenire tramite tentativi di composizione bonaria che prevedano anche il coinvolgimento del Tavolo Tecnico. In assenza di composizione bonaria, la definizione di eventuali controversie è demandata all'autorità giurisdizionale competente. Non è prevista la devoluzione delle controversie ad arbitri.